

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XLIII (CXVII) Fasc. I

---

# Studi in memoria di Giorgio Costamagna

a cura di

DINO PUNCUH



---

GENOVA MMIII  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

# *Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino*

Vito Piergiovanni

Esistono almeno due prospettive storiografiche da cui affrontare il tema relativo alla presenza ed alla funzione del materiale commercialistico nell'opera di Rolandino: si può restare all'interno di una comparazione tra opere di letteratura notarile, misurando qualità, quantità e peso specifico di questa parte delle elaborazioni del maestro bolognese, oppure preventivamente disegnare un più generale quadro di rapporti tra notai e mercanti medievali e tra gli universi giuridici che entrambe le categorie, ognuna a suo modo, propongono. È questa seconda strada quella che ho prescelto, perché mi sembra più produttiva ai fini dell'inquadramento anche di questo aspetto nel complesso della personalità di Rolandino: forse di lui parlerò poco, e me ne scuso in anticipo, ma ritengo che senza preventivamente chiarire la presenza e la funzione dei notai e delle loro tecniche giuridiche nel mondo mercantile non si possa apprezzare un apporto individuale, più o meno significativo. Seguirò, in questo caso, l'invito di un autore francese, Jean Hilaire, dei cui contributi scientifici parlerò ancora più avanti, secondo il quale bisogna andare al cuore della funzione notarile da un punto di vista propriamente giuridico, in quanto il notaio non è un semplice scrivano pubblico, ma un giurista che, rogando un atto, estrinseca la propria professionalità. E' in sostanza artefice di una dimensione particolare dell'evoluzione del sistema giuridico, e proprio nell'Italia urbana del basso Medioevo, a contatto con il mondo mercantile, il notariato ha prodotto frutti pratici e dottrinali di grande interesse<sup>1</sup>.

Su questo tema generale, prima di parlare specificamente di Rolandino, occorre riflettere, ripensando per un momento anche la storiografia gius-

---

\* Saggio edito anche in: *Rolandino e l'Ars Notaria da Bologna all'Europa*, Atti del Congresso, Bologna 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Consiglio Nazionale del notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, V), pp. 235-248.

<sup>1</sup> J. HILAIRE, *La science des notaires. Une longue histoire*, Paris 2000, p. 27.

commercialistica di quest'ultimo secolo: è proprio la lettura delle opere degli storici, non solo di quelli del diritto, che convince della necessità di una prospettiva più ampia di inquadramento del tema. Inizierò con una citazione storiografica per molti versi esemplare.

«L'usanza commerciale viene svolta e riaffermata dai negozi giuridici conclusi in forma tipica, con regolare cooperazione di scrivani istruiti (notari) tra i quali vanno annoverati gli scrivani delle navi importanti per il commercio marittimo»<sup>2</sup>. Sono sostanzialmente queste poche ed essenziali parole, corredate da qualche nota, quelle che riserva all'attività dei notai Levin Goldschmidt, padre della scienza moderna del diritto commerciale oltre che della storiografia giuscommercialistica, nella sua *Storia universale del diritto commerciale*, apparsa per la prima edizione nel 1891, poi tradotta in italiano e pubblicata a Torino nel 1913. L'opera è ancora oggi oggetto di attenta lettura e meditazione per chi si addentri nella storia dello *ius mercatorum*, e la frase sopra citata è il primo sintomo di un rapporto non sempre chiarito dalla storiografia tra la dottrina e la pratica giuridica, e quindi tra il notaio (con la funzione professionale e sociale ed il diritto di cui egli è portatore), gli altri giuristi e le fonti che ognuno di essi produce.

In quegli stessi anni Antonio Pertile scrive la prima storia complessiva del diritto italiano, comprendente sia un capitolo specificamente dedicato ai notai che un secondo relativo ai contratti commerciali, ma non attua un collegamento, anche solo generico, tra questi oggetti<sup>3</sup>. Lo stesso accade per il manuale di Salvioli, di poco posteriore, che ha avuto anch'esso una notevole circolazione<sup>4</sup>. Ancora in una recente opera collettiva sulla storia del diritto privato europeo, nella parte dedicata allo sviluppo del diritto commerciale medievale, Pohlmann non fa nessun accenno al possibile apporto della pratica notarile al processo di formazione delle regole giuridiche mercantili<sup>5</sup>. Tanto per restare alle opere di sintesi più recenti in tema di storia del diritto commer-

---

<sup>2</sup> L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del diritto commerciale*, trad. italiana di V. POUCHAIN - A. SCIALOJA, Torino 1913, p. 124.

<sup>3</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, VI/1, p. 290 e sgg. e IV, p. 554 e sgg., Torino 1893.

<sup>4</sup> G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, 8.a ed., Torino 1921, pp. 50 e sgg. e 655 e sgg.

<sup>5</sup> H. POHLMANN, *Die Quellen des Handelsrechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neuen europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, *Mittelalter (1100-1500)*, ed. H. COING, München 1973, pp. 801-834.

ziale occorre aggiungere ancora che la presenza del notaio nel mondo giuridico medievale e moderna non ottiene alcuna attenzione né rilievo da Galgano<sup>6</sup>.

Di questa tradizione storiografica l'eccezione è rappresentata da Alessandro Lattes, il quale, nella sua opera sul diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane ed in altri lavori successivi ha rilevato le strette connessioni della professione notarile con la civiltà mercantile, ma non ne ha sviluppato fino in fondo le implicazioni tematiche a causa delle caratteristiche e del contenuto non ricco della documentazione statutaria<sup>7</sup>.

Un contributo di grande interesse viene invece dallo storico francese Hilaire, di cui ho detto prima, che, forse non a caso, è contemporaneamente studioso di storia del diritto commerciale e di notariato. È proprio fresco di stampa un minuzioso affresco sulla scienza dei notai, 'une longue histoire', come egli intitola la sua ultima opera, che segue di qualche anno una introduzione storica al diritto commerciale<sup>8</sup>.

La sua impostazione vede i notai non solo come compilatori di atti giuridici ma anche come 'creatori' di diritto.

Al di fuori della storiografia giuridica i notai hanno ottenuto grande attenzione come categoria di peso sociale e politico spesso determinante, ma le citazioni della loro capacità di interpretare al meglio le esigenze economiche della nuova società urbana sembrano quasi di maniera, cioè non fondate sull'esame reale delle soluzioni tecniche innovative che – penso, ad esempio, al contesto dei contratti sociali – finiscono spesso per avere significative ricadute anche sul piano istituzionale. Sono stati pubblicati nel 1999 gli Atti di un Convegno che celebrava la edizione del *Registrum magnum* del Comune di Piacenza e ad essi è stato dato l'impegnativo titolo di *Il Notariato Italiano del Periodo Comunale*: scorrendo l'indice si può notare il giusto rilievo dato al notaio cronista, pubblico ufficiale, alla cultura scritta (di cui è per molti versi un simbolo), alla sua funzione politica e sociale (vista da Pini come esemplare proprio nella vicenda di Rolandino) ma, inspiegabilmente, non vi è traccia del notaio come giurista<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976.

<sup>7</sup> A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884.

<sup>8</sup> J. HILAIRE, *La science des notaires*, cit., p. 31 e sgg. e *Introduction historique au droit commerciale*, Paris 1986.

<sup>9</sup> *Il Notariato Italiano del periodo Comunale*, Piacenza 1999.

Eppure questo tema della funzione notarile nella creazione di nuovo diritto è centrale per comprendere non solo questa professione ma alcuni sviluppi della pratica e della dottrina giuridica successiva all'anno Mille. Roberto Lopez ha inventato per questo momento storico la felice espressione di "rivoluzione commerciale" che si è nutrita di radicali mutamenti economici, di differenti assetti sociali, ma anche di una cultura e di strumenti tecnici adeguati alla nuova temperie politica: egli afferma che «lo sviluppo dei contratti commerciali ha, nella storia del commercio, la stessa decisiva importanza che ebbe lo sviluppo delle tecniche e degli strumenti nella storia dell'agricoltura»<sup>10</sup>.

Alcune più recenti opere di sintesi sul Medioevo giuridico in Italia sembrano cogliere meglio il collegamento tra mutamenti economici e sociali e la loro formalizzazione giuridica, ed i loro Autori, per inquadrare il fenomeno, hanno ritenuto necessario ripercorrere a ritroso una strada che porta all'alto Medioevo. È in questo periodo che definiscono la propria identità le diverse categorie di giuristi ed emergono i rispettivi apporti alla scienza ed alla pratica comune; Padoa Schioppa ricorda che «La cultura dei giuristi è dunque in questi secoli essenzialmente una cultura di pratici del diritto: notai e giudici operano redigendo *chartae* e *notitiae* sulla base di formule tralaticie, adattate alle peculiarità del caso singolo. Le innovazioni del formulario degli atti, che pur si riscontrano, – ad esempio in tema di permuta, di compravendita, di atti di ultima volontà, oltre che in campo processuale – rivelano i movimenti e gli adattamenti di questa cultura pratica dei giuristi altomedievali»<sup>11</sup>. Al giudice ed alle delicate funzioni che svolge si affianca, quindi, il notaio, la cui figura è forse addirittura più esemplare dell'attività giuridica se è vero, come credo, quanto afferma Cortese, cioè che i documenti da lui rogati «rivelano conoscenze e usanze tecniche e le mostrano a volta a volta banali o fantasiose, diligenti o superficiali, uniformi o diverse a seconda delle regioni e delle età. Il notaio appare così come il prototipo del 'giurista' altomedievale agli occhi nostri, e non va escluso che tale apparisse anche ai contemporanei»<sup>12</sup>.

Emergono, come si può vedere, i profili soggettivi e di categoria professionale, con la rivendicazione di centralità nella vita giuridica del tempo.

---

<sup>10</sup> R.S. LOPEZ, *La rivoluzione commerciale del Medioevo*, Torino 1975, p. 94.

<sup>11</sup> A. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa. Il Medioevo* (parte prima), Padova 1995, p. 165.

<sup>12</sup> E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto Medioevo*, Roma 1995, pp. 318-319.

Si pongono in questo momento le basi per la funzione essenziale avuta dai notai in campo mercantile e Grossi spiega bene su quali presupposti la creatività di questi professionisti venga sollecitata e vagliata:

« la linea tendenziale che coinvolge tutta la pratica negoziale è quella della atipicità: il mondo giuridico trova i suoi strumenti congeniali di azione non in schemi rigidi esemplari su modelli precedenti (per esempio romani) o codificati su modelli nuovi di zecca. L'uso aborrisce dalla modellistica rigida; i suoi stampi sono duttili e mutevoli con un affidamento totale alle intenzioni del notaro e alla buona fede delle parti: con il risultato che si assiste spesso alla deformazione e snaturazione di assetti negoziali tradizionalmente sorti con una specifica funzione ed ora costretti ad una profondamente diversa. Un esempio donazioni che assolvono la funzione di vendite ... »<sup>13</sup>.

Profili soggettivi, quindi, che inducono riflessioni sulla qualità del diritto e della sua scienza nell'alto Medioevo, ma anche profili di tecnica specifici della professione notarile che vengono in questo periodo esaltati da una situazione politica e normativa piuttosto fluida e cangiante, che molto si appoggia sulla presenza del notaio e della sua capacità di interpretare la consuetudine, fonte del diritto primaria in questo momento storico.

Dal XII secolo il mercante definisce, al pari del notaio, le coordinate del proprio status giuridico e sociale: l'attività di scambio di merci deve essere svolta continuativamente e professionalmente, cioè in collegamento con l'Arte e nel rispetto delle regole da questa dettate<sup>14</sup>. Il notaio può aiutarlo a dare maggiore certezza ai rapporti economici messi in atto e operanti, non senza problemi di correttezza definitoria, sulla base degli usi correnti; è la consuetudine, quindi, con la sua fluidità da imprigionare, che rimane, insieme alla *fides* ed alla scrittura, la principale chiave di lettura dei rapporti tra mercatura e notariato<sup>15</sup>.

I lineamenti di queste vicende hanno incominciato a chiarirsi man mano che la documentazione medievale veniva pubblicata: un passo importante in questa direzione si è avuta, intorno al 1930, attraverso la migliore cono-

---

<sup>13</sup> P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995, pp. 104-105.

<sup>14</sup> V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova 1991, pp. 325-354.

<sup>15</sup> Un esempio in questo senso è documentato in V. PIERGIOVANNI, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Atti del Convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane. Genova 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Consiglio Nazionale del Notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 73-89.

scenza delle vicende dei notai e dei mercanti genovesi, toscani e veneziani. In una fortunata collezione, coordinata da Patetta e Chiaudano – Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale italiano – la documentazione notarile si propone come la testimone privilegiata della nascita di nuovi rapporti economici attraverso la trasposizione formale dei comportamenti consuetudinari dei mercanti. Prendono corpo contratti come la commenda, la *societas*, il cambio, l'assicurazione, il deposito bancario: il lascito professionale di questi vecchi notai, a cominciare dal più antico cartolare genovese di Giovanni Scriba del 1159, è ricco ed articolato e, una volta codificato con l'ausilio di strumenti concettuali spesso derivati dai giuristi di scuola, confluisce in nuovi formulari<sup>16</sup>.

Il processo è lento e determinato non solo da fattori tecnici bensì dai condizionamenti ambientali. Il primo fondamentale discrimine è quello derivante dall'esercizio del commercio per terra o per mare. È in campo marittimo, infatti, che emergono due esigenze fondamentali nel commercio: la necessità del credito e la divisione dei rischi. La pubblicazione di documenti senesi da parte di Chiaudano e Bizzarri ha mostrato, ad esempio, la mancanza a Siena di contratti di commenda mentre numerosi sono i contratti di cambio configurati come compravendite: al di là dell'imprecisione forse voluta della terminologia è forte il sospetto che tutto ciò sia funzionale a utilizzare forme vietate di mutuo<sup>17</sup>.

I notai che rogano in scali importanti come Genova o Venezia mostrano grande capacità e duttilità nel recepire nel documento i nuovi rapporti. La sensazione frequente è che essi non si appoggino a formulari più o meno canonizzati, ma piuttosto trasfondano nel documento le richieste, le esigenze e talora le parole dei loro clienti: quello che è stato loro imputato come incertezza o pressappochismo è certo talvolta tale, ma è anche lo sforzo di chiarire i reali contenuti del contratto e di parare eventuali future contestazioni. Queste potevano certo vertere su aspetti giuridici ma imminente in questi professionisti è il timore di cadere sotto la scure dei divieti canonici dell'usura. La frequente duplicazione delle denominazioni dei

---

<sup>16</sup> M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino 1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, pubblicati sotto la direzione di F. PATETTA - M. CHIAUDANO, I e II).

<sup>17</sup> D. BIZZARRI, *Imbreviature notarili*, I, *Liber imbreviaturarum Appulliesis notariorum comunis Senarum MCCXXI-MCCXXXIII*, Torino 1934 (*Ibidem*, IV), p. XLI e sgg.

contratti, *permutatio* e *cambium*, società e compagnia, risponde, oltre che all'esigenza appena ricordata, anche alla volontà di riportare le nuove figure della pratica in più tradizionali alvei concettuali, servendosi magari delle elaborazioni che la scuola offriva in quantità sempre maggiori<sup>18</sup>.

Partendo da questa situazione relativa ai soggetti ed alle tecniche che mutano con la rivoluzione commerciale dei secoli XI e successivi, è il quadro ambientale ed operativo che si arricchisce e si complica per arrivare ad essere quello in cui opera Rolandino. Lo spazio urbano, i nuovi assetti istituzionali, una diversa organizzazione politica e sociale cambiano in maniera radicale la figura del notaio. La civiltà urbana e mercantile lo assume come elemento di cerniera tra la dottrina e la pratica e lo induce ad aggiornare il proprio modo di essere rapportandosi ai soggetti protagonisti del nuovo momento storico. Il mercante, prima di tutto, sulla cui figura la storiografia è vastissima in campo economico, politico e sociale. Per gli aspetti giuridici mi limito a rimandare ad un prezioso corso di lezioni di Umberto Santarelli che ne esalta la funzione promozionale nel campo dei contratti sociali e degli strumenti del credito, oltre a porre nella giusta evidenza la nascita ed il progressivo affinamento, in questo periodo, di uno strumento di difesa economica e sociale come il fallimento. Lo stesso Autore dedica attenzione ad un altro elemento centrale nella storia che stiamo raccontando, costituito da una istituzione come la Chiesa romana e da un peccato-reato come l'usura<sup>19</sup>. La mediazione tecnica dei notai è stata fondamentale nello scongiurare il rischio di strangolare la vita economica e commerciale con la rigida applicazione dei divieti di usura. In questa attività i notai si sono giovati di un'altra istituzione centrale della vita medievale – e qui rientrano in gioco Bologna e Rolandino – cioè lo *Studium*<sup>20</sup>.

Scendendo nei dettagli dei contenuti del diritto mercantile, si può dire che sia dalla dottrina che dagli statuti di questo periodo non emerge una precisa determinazione degli atti di commercio ma si nominano la compera (anche *negotiatio* o *mercadanzia*), il cambio, la società, il mutuo e il deposito con il comodato<sup>21</sup>. Sono relative a tali contratti, peraltro, le formule che ritroviamo nell'opera di Rolandino.

---

<sup>18</sup> J. HILAIRE, *Introduction* cit., p. 38.

<sup>19</sup> U. SANTARELLI, *Mercanti e società di mercanti*, 3.a ed., Torino 1998.

<sup>20</sup> E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, Roma 1995, p. 267 e sgg.

<sup>21</sup> A. LATTES, *Il diritto commerciale*, cit., p. 76.

Nella *Summa*, il terzo capitolo della prima parte è intitolato *de debitis et creditis* e contiene un approccio al tema molto significativo da parte dell'Autore:

Licet ex mutuo, commodato, deposito et de his quae mercandi seu negociandi causa aut ex pretio quod deberetur ad tempus multi procedant contractus varii et diversi, quia tamen sub uno et communi nomine crediti videlicet vel debiti concluduntur, ideo de omnibus his secundum ordinem de quodlibet in hoc tertio capitulo est videndum<sup>22</sup>.

Egli propone, quindi, un recupero sistematico, sotto la comune matrice credito-debito, di una serie di rapporti comunemente individuati sotto nomi diversi, quali mutuo, comodato, deposito: il collante che dovrebbe indurre la semplificazione consiste nel fatto che si tratti di rapporti operativi *mercandi seu negociandi causa*. Il seguito del testo è però ancora più interessante perchè Rolandino spiega ai suoi colleghi il contenuto del contratto di mutuo ma li mette in guardia dal pericolo del suo uso spregiudicato, prendendo le distanze dai cattivi operatori e declinando qualsiasi responsabilità come autore del formulario:

Verumtamen ne contra me ipsum opponam posterius mihi, quia tacui et quia conscientia pungor hoc nequaquam silentio praeterire, illis dico tabellionibus qui hoc ignorant aut quod peius qui fingunt se vel simulant ignorare quod mutuum ex divina providentia pia et sancta causa proceditur, videlicet ut illi penes quos temporalem substantiam dominus commodavit, quemadmodum in caeteris misericordiae operibus sic in mutuo ad tempus egentibus proximis subvenirent<sup>23</sup>.

Secondo Rolandino, in una visione cristiana e provvidenziale, il mutuo nasce come strumento di aiuto a chi ne abbia bisogno e solo la malvagità degli usurai ha mutato in empio uno strumento pio. Il *miser tabellio* che, per pochi denari, si presta a siffatte pratiche si macchierà di un peccato non meno grave dell'omicidio, dell'adulterio o della rapina e si condannerà alla morte eterna: fugga il notaio onesto e timorato la stesura di questi contratti, altrimenti macchierebbe, con la sua infedeltà, la purezza dell'arte: *Non enim in arte peccatum est, sed malos operarios abusus et subversio artis foedat*<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> ROLANDINI RODULPHINI *Summa totius artis notariae*, Venetiis, Apud Iuntas, 1546 (due tomi ristampati Bologna, Forni, 1976), c. 83 v.

<sup>23</sup> *Ibidem*, cc. 83 v.-84 r.

<sup>24</sup> *Ibidem*, c. 84 v.

Seguono cinque *instrumenta* relativi al mutuo, iniziando da quelli individuali per finire al *mutuum contractum a Comuni civitatis*, che pare incorporare al suo interno il tenore di una delibera dell'assemblea comunale<sup>25</sup>. Nell'ultima opera rolandiniana, i *Contractus* editi da Ferrara che sono l'adeguamento delle formule precedenti a mutate situazioni, aumentano le formule contrattuali di mutuo; permane quella relativa al debito contratto dalla comunità ma, soprattutto, sembra essersi destato un preciso interesse per il mondo mercantile: accanto ad un *Contractus mutui pro mercatione*, è posto un *instrumentum mutui contracti a duobus mercatoribus piscatoribus*, e un interessante *instrumentum mutui contracti inter quemdam mercatorem, vice et nomine sue societatis et tamquam procuratorem ipsius societatis et quemdam alium mutuantem nomine Marchionis Estensis et de ipsius pecunia*<sup>26</sup>. Nello stesso volume dei *Contractus*, nel capitolo *de compromissis*, esiste anche un *Instrumentum societatis*, non molto dissimile, in verità, da quello, con la stessa denominazione contenuto nella *Summa*<sup>27</sup>.

Gli anni trascorsi tra le due opere rolandiniane, insieme ad un mondo economico in grande movimento, hanno convinto l'Autore a prestare maggiore attenzione alla pratica mercantile: rimangono, peraltro, alcuni aspetti problematici quali, ad esempio, il non aggiornamento delle formule relative al deposito o al cambio, pur presenti, anche se in scarsa misura, nella *Summa*. Non sono carenze da poco se si pensi che siamo all'origine della storia della banca e dei titoli di credito, istituti per i quali i notai genovesi, veneziani e toscani hanno operato da protagonisti<sup>28</sup>. Non so quanto possa reggere al proposito la differenza tra le città di mare e quelle legate al commercio terrestre, in un momento in cui fiorentini e senesi creano vere e proprie *holdings* bancarie. Forse in questo momento l'innovazione va ricercata a Bologna più all'interno delle corporazioni specializzate che nei formulari

---

<sup>25</sup> *Ibidem*, cc. 91 r.-92 r.

<sup>26</sup> ROLANDINI PASSAGGERII *Contractus*, a cura di R. FERRARA Milano 1983 (Consiglio Nazionale del Notariato, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, V), p. 142 e sgg.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 219.

<sup>28</sup> V. PIERGIOVANNI, *Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del convegno internazionale di studi, Genova - Venezia, 10 - 14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI e D. PUNCUH, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/1 (2001); edito anche dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2001.

notarili attenti all'ambiente universitario legato a schemi non sempre all'avanguardia<sup>29</sup>. Dopo la lettura delle opere rolandiniane mi sentirei sommessamente di prospettare l'esistenza di un meccanismo di freno, non solo psicologico, derivante dalla personale religiosità del giurista e dal timore di incorrere e far incorrere allievi e lettori nelle pericolose conseguenze derivate dal non rispetto dei divieti canonici sull'usura.

Al di là di queste riserve rimane immutato, a mio modo di vedere, la chiarezza espositiva e concettuale e la grande capacità di sistemazione dimostrata con la sua opera.

Un grande giurista, infine, nel senso più nobile da dare a questo aggettivo, a dimostrazione della necessità di tenere unite scienza e pratica: proprio scrivendo di quest'ultima un Autore seicentesco di grande nome, il cardinal Domenico Toschi, che ha intitolato la sua opera enciclopedica *Practicarum conclusionum iuris*, riporta il pensiero di un altro grande giurista di cui quest'anno cade l'anniversario della morte, cioè Baldo degli Ubaldi, morto un secolo dopo Rolandino. Afferma il Toschi che, secondo Baldo, *Consuetudo practicae est servanda ..; in tantum esse servandam ut in omni dispositione theoriae videatur annexa, quia eam interpretatur ...*<sup>30</sup>: la teoria giuridica, quindi, che non può vivere senza la pratica.

È un grande scienziato del diritto, che ama qualificarsi *advocatus artis mercantiae* per rimarcare la inscindibilità dei due aspetti nell'unità della scienza giuridica<sup>31</sup>, che riconosce, in questo breve inciso, la funzione creatrice della pratica e la sua centralità anche nella costruzione della teoria. Al di là del contributo più o meno significativo dato alla elaborazione specifica del diritto mercantile, il grande merito di Rolandino e dei notai della sua epoca è stato quello di essere riusciti, forse ancora più dei grandi teorici ad essi contemporanei, a proporsi come il raccordo fondamentale attraverso cui le esigenze della società hanno trovato formulazione in regole di diritto.

---

<sup>29</sup> G. TAMBA, *Documentazione notarile e notai in Bologna. Trattati essenziali di due complesse vicende*, Bologna 1996 (Archivio di Stato di Bologna, Scuola di archivistica, paleografia, diplomatica).

<sup>30</sup> D. TUSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, VI, Lugduni 1661, p. 188.

<sup>31</sup> V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello* cit., p. 237.

## INDICE

### GIORGIO COSTAMAGNA

|   |         |
|---|---------|
| <i>Dino Puncub</i> , L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico                                   | pag. 11 |
| <i>Antonino Mastruzzo</i> , Tecnica dello scrivere e comunicazione dello scritto: il paleografo | » 27    |
| <i>Luisa Zagni</i> , Le scritture tachigrafiche e segrete                                       | » 43    |
| <i>Maria Franca Baroni</i> , Tra Notaio e Comune: il diplomatista                               | » 59    |
| <i>Danilo Veneruso</i> , L'archivista   | » 71    |
| Bibliografia di Giorgio Costamagna  | » 89    |

### STUDI IN MEMORIA

|  |       |
|--|-------|
| <i>Mario Amelotti</i> , Curiali e notai a Rieti tra Goti e Bizantini   | » 101 |
| <i>Laura Balletto</i> , Religione e potere politico negli insediamenti genovesi del Vicino Oriente   | » 107 |
| <i>Ottavio Banti</i> , A proposito dell'uso dei compendi e di alcuni segni tachigrafici nella scrittura epigrafica dei secoli VII-XII in Italia. Qualche annotazione | » 117 |
| <i>Giorgio Barbaria - Fausta Franchini Guelfi</i> , I Bocciardo a Ortovero   | » 127 |
| <i>Elena Bellomo</i> , Tra Bizantini e Normanni. I Genovesi in oltremare agli esordi del XII secolo  | » 143 |
| <i>Carlo Bitossi</i> , Posta da Genova. Una corrispondenza del marchese Lorenzo Imperiale nel 1746-1747  | » 167 |
| <i>Marco Bologna</i> , Una villa Sauli in Carignano e l'Opera degli Esercizi spirituali  | » 201 |
| <i>Marta Calleri</i> , Su una presunta cambiale genovese del 1207. Errore o falsificazione?  | » 217 |

|  |          |
|--|----------|
| † <i>Maria Cannataro</i> , Una compravandita di documenti nella Bari normanna  | pag. 223 |
| <i>Mario Capasso</i> , Per la storia della papirologia Ercolanese. IX: il marchese di Sade tra i papiri ercolanesi   | » 239    |
| <i>Fulvio Cervini</i> , Scrittura come scultura. Le scelte di un lapicida del Quattrocento sulle Alpi Marittime  | » 249    |
| <i>Riccardo Dellepiane - Paolo Giacomone Piana</i> , La preparazione militare della Repubblica di Genova per la guerra del 1625  | » 269    |
| <i>Armando Di Raimondo</i> , Nuovi documenti sullo scultore Domenico da Bissonne   | » 305    |
| <i>Corinna Drago</i> , Un'inedita <i>cartula</i> barese del secolo XI dell'archivio del capitolo metropolitano di Bari   | » 319    |
| <i>Giuseppe Felloni</i> , Organizzazione portuale, navigazione e traffici a Genova: un sondaggio tra le fonti per l'età moderna  | » 337    |
| <i>Gian Giacomo Fissore, Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie</i> : i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo | » 365    |
| <i>Maria Rosa Formentin</i> , Un codice farnesiano restaurato due volte  | » 415    |
| <i>Donatella Frioli</i> , Un 'cimitero su libro': il repertorio di sepolture del convento francescano di Rimini  | » 425    |
| <i>Silvano Gaviglio</i> , Un sigillo agiografico tortonese: note di sfragistica vescovile tra X e XII secolo   | » 455    |
| <i>Ada Grossi</i> , L'alleanza del 1273 tra Carlo d'Angiò e i Della Torre di Milano: un documento sconosciuto  | » 483    |
| <i>Sandra Macchiavello - Rodolfo Savelli</i> , Tra Genova e Angioini: a proposito di un frammento statutario ventimigliese della prima metà del Trecento                             | » 525    |
| <i>Roberto Moresco</i> , La Marineria Capraiese nel XVIII secolo   | » 579    |
| <i>Maria Rosa Moretti</i> , Musicisti per le incoronazioni dogali di primo Settecento a Genova   | » 629    |

|   |          |
|---|----------|
| <i>Giovanni Muto</i> , La presenza dei Genovesi nei domini spagnoli in Italia   | pag. 659 |
| <i>Giovanna Nicolaj</i> , Un documento e un personaggio: Guglielmo Durante  | » 673    |
| <i>Angelo Nicolini</i> , <i>Apodixie</i> di scribi genovesi in Inghilterra nel Quattrocento                                 | » 679    |
| <i>Antonio Olivieri</i> , Per la storia dei notai chierici: il caso del Piemonte  | » 701    |
| <i>Giuseppe Oreste</i> , Guglielmo da Sori e il suo cartolare   | » 739    |
| <i>Giovanna Petti Balbi</i> , Le cerimonie genovesi per le visite degli Sforza  | » 775    |
| <i>Vito Piergiovanni</i> , Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino                                      | » 791    |
| <i>Marco Pozza</i> , Gli usi cronologici nei più antichi documenti veneziani (secc. IX-XI)                                  | » 801    |
| <i>Ausilia Roccatagliata</i> , Gli archivi periferici del Dominio genovese in età moderna                                   | » 849    |
| <i>Annalisa Rossi</i> , Il Vat. Ottob. 3313: un'edizione sinottica di Virgilio e Ovidio e la sua storia (secc. XI-XV)       | » 881    |
| <i>Antonella Rovere</i> , Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)   | » 909    |
| <i>Eleonora Salomone</i> , Pagine di storia ligure nell'opera di Orosio   | » 943    |
| <i>Anna Salone</i> , <i>Nuptialia</i> . Saggio bibliografico di pubblicazioni per nozze conservate in biblioteche di Genova | » 973    |
| <i>Lorenzo Sinisi</i> , Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento   | » 1027   |
| <i>Giovanni Battista Varnier</i> , La figura di Tommaso Reggio (1818-1901) alla luce della ricerca storica                  | » 1047   |
| <i>Luisa Zagni</i> , <i>Carta, breve</i> , libello nella documentazione milanese dei secoli XI e XII                        | » 1073   |
| <i>Stefano Zamponi</i> , <i>Finis scripturae</i> : l'Ercole senofontio di Felice Feliciano                                  | » 1093   |



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo